

RG n. 2478 del 2022



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Laureti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 settembre 2022, nella causa vertente tra:

[REDACTED]

ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Cerrito;

E

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t.,
resistente, contumace;

OSSERVA

Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e ha esposto di far parte del personale ATA, profilo di Collaboratrice Scolastica, già inserita negli *Elenchi Provinciali ad esaurimento* di cui al D.M. 75 del 2001, e di aver presentato in data 16 maggio 2022 domanda di inclusione nella *Graduatoria permanente 24 mesi*, prima fascia, ex art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994, da utilizzarsi sia per le nomine in ruolo sia per gli incarichi a tempo determinato (cfr. domanda di inserimento e Bando di concorso n. 340 del 26 aprile 2022, doc. 1 e 2 ricorso).

Ha rappresentato che con provvedimento dell'Ambito Territoriale di Frosinone del 13 luglio 2022 (doc. 4 del ricorso) è stata esclusa dalla suddetta graduatoria per mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 del Bando, e cioè per il raggiungimento del limite di età di anni 67 (che comporta il collocamento a riposo d'ufficio per il personale a tempo indeterminato ex Legge 214 del 2011).

La ricorrente in data 15 luglio 2022 ha proposto reclamo avverso l'esclusione dalla graduatoria, rigettato dalla amministrazione convenuta per la medesima motivazione (doc. 5 e 6 ricorso).

[REDACTED] ha dedotto di non aver ancora maturato i requisiti per la pensione al minimo, con conseguente diritto all'inserimento nella graduatoria in esame sino ad anni 70. Ha precisato di aver compiuto 68 anni il 15 giugno 2022 e di avere una anzianità contributiva di anni 14, mesi 7 e giorni 18 (di cui 10 mesi di contributi figurativi ex art. 80 Legge 388 del 2000 in quanto invalida superiore al 75%; doc. 3 e 7 ricorso), mancando così meno di un anno per ottenere la pensione di vecchiaia (con 15 anni di contributi).

Ha quindi chiesto al Giudice in via d'urgenza di accertare il suo diritto ad essere inclusa nella graduatoria dei 24 mesi ex art. 554 del D.Lgs. 297/1994 della provincia di Frosinone, profilo di collaboratrice scolastica, con posizione e punteggio spettanti in base al bando, e condanna della amministrazione ad effettuare il suddetto inserimento con ogni conseguenza giuridica, ivi compresa la stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato.

In relazione al *periculum*, ha evidenziato l'urgenza di essere inserita nella graduatoria al fine di poter essere destinataria nell'imminente anno scolastico 2022/2023 di incarichi a tempo determinato o indeterminato e così raggiungere i 15 anni di contributi necessari per il diritto alla pensione al minimo. I tempi del giudizio ordinario, seppur celeri, renderebbero inutile l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso e l'inserimento nella graduatoria con danni irreparabili, non risarcibili per equivalente.

Il MIUR, benché regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Alla udienza del 2 settembre 2022, discusso oralmente il ricorso, il Giudice si è riservato di decidere.

L'art. 700 c.p.c. testualmente recita: *“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza ... per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito”*.

La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere accordata solo ove ricorrano i requisiti del :

- fumus boni iuris*, verosimile fondatezza della domanda, accertata in una prima sommaria valutazione;
- periculum in mora*, pericolo che nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria questo possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile.

Nel caso in esame entrambi i presupposti del *fumus* e del *periculum* sono soddisfatti e la domanda cautelare merita accoglimento.

L'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che: *“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.*

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore”. Il comma 4 precisa che *“Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente*



articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.

I successivi commi 7 e 8 statuiscono inoltre “Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso” (comma 7) e “Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati” (comma 8).

Con il Bando di concorso n. 340 del 26.4.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio ha indetto un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l'a.s. 2022/2023, concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO – Area A – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

L'art. 6 del Bando prevede tra Requisiti generali di ammissione, tra l'altro, che l'aspirante abbia una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio (para. 6.1 lett. b).

In data 16.5.2022 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie in esame ed è stata esclusa per mancanza dei requisiti dell'art. 6 del Bando e in particolare per il superamento dei 67 anni di età.



Si ritiene che l'esclusione della [REDACTED] dalle graduatorie permanenti del personale ATA sia illegittima perché in contrasto con le norme di rango superiore (di legge e costituzionali) che garantiscono il diritto alla pensione al minimo.

Il Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha disposto l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite di età, con limitate eccezioni finalizzate al raggiungimento della minima anzianità contributiva (in tal senso anche la Circolare n. 2 del 2015 Funzione Pubblica- doc. n. 10-).

A seguito della modifica legislativa, volta a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, pertanto, al raggiungimento dell'età limite ordinamentale (oggi 67 anni), l'amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente. In alcuni casi - eccezionali - l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente anche oltre il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Ciò si verifica, in particolare, laddove, al compimento dell'età limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione. In tali casi, infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 282 del 1991 e 33 del 2013, l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite, ma sempre non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita), per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione (cfr. Circolare n. 2 del 2015 Funzione Pubblica e sentenza del Tribunale di Cassino del 4.11.2020).

Se questa è la finalità della deroga introdotta al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo, è evidente che intanto il lavoratore può chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età ordinamentale, in quanto detta prosecuzione del rapporto lavorativo



gli consenta di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione entro il compimento del 70esimo anno di età.

Il diritto alla pensione minima costituisce, infatti, un bene costituzionalmente protetto conformemente all'art. 38 comma 2 della Costituzione secondo cui *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"* (cfr. Corte Cost. n. 33 del 2013 cit.).

Per il personale scolastico a tempo indeterminato è previsto, dall'art. 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), il trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età (67 anni) al fine del raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione e fino al conseguimento di tale anzianità minima, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'art. 517 del predetto Testo Unico, poi, precisa che le norme del testo unico riferite al personale scolastico di ruolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale non di ruolo (*"Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale"*).

Il Bando di concorso n. 340 del 26.4.2022 di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per l'anno scolastico 2022/2023 ha previsto che possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie coloro di età *"non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio"*.

Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che la predetta previsione regolamentare sia illegittima in quanto in contrasto con le norme di legge e costituzionali cit. in riferimento alla eventuale esclusione di coloro che, alla data del raggiungimento del limite di età predetto, non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva per la pensione minima, fermo restando il limite massimo dei 70 anni di età.



Ancora va evidenziato che l'art. 3, comma 6, della L. 127/1997, dispone che la *“la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età”*, ma fa salve le *“deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”*.

Anche l'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994, sopra cit., al comma 4 prevede che *“Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”*.

Nell'attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente e/o il personale ATA di ruolo può continuare a svolgere l'attività lavorativa oltre i 67 anni per il conseguimento del minimo della pensione. Ne deriva che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 509 comma 3 del T.U. della Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 517, impone di garantire il mantenimento e/o l'inserimento nella graduatoria anche per coloro che, pur avendo compiuto i 67 anni, non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto (così cfr. Tribunale di Cassino, sentenza del 4.11.2020 cit.; Tribunale di Palmi ordinanza del 6 gennaio 2021).

Del resto, l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell'iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta preclusa, impedendo quindi al lavoratore precario il raggiungimento del bene costituzionalmente protetto quale quello del diritto alla pensione al minimo.



L'art. 6 del bando (D.M. n. 340 del 26 aprile 2022), laddove prevede l'esclusione automatica di coloro che abbiano raggiunto i 67 anni di età senza però avere il minimo di contributi per la pensione, contrasta con la descritta normativa di rango primario e va quindi disapplicato (fermo restando comunque il limite massimo dei 70 anni di età).

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, che ha compiuto 68 anni il 15 giugno 2022, alla data di esclusione dalla graduatoria non ha ancora maturato il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia. Ha infatti un'anzianità contributiva di anni 14, mesi 7 e giorni 18 e le manca meno di un anno per ottenere la pensione di vecchiaia (con 15 anni di contributi) prevista dall'art. 2 comma 3, punto a, del D. Lgs. n. 503 del 1992, essendo stata ammessa al versamento dei contributi volontari entro il 31.12.1992 (cfr. estratto previdenziale doc. 7 ricorso).

Il periodo contributivo già in possesso della ricorrente (anni 14 mesi 7 e giorni 18) unito al periodo di ulteriore servizio nelle fila della P.A. ottenuto attraverso l'inserimento nella graduatoria e la permanenza sino al compimento del 70° anno di età (con l'adeguamento alla speranza di vita), le consentirebbe di incrementare la propria anzianità contributiva sino al raggiungimento del minimo di 15 anni di contribuzione utile alla pensione di vecchiaia.

Ne deriva l'illegittimità della esclusione della sig.ra Ciavaglia dalle graduatorie in esame disposta dalla amministrazione convenuta per superamento dei 67 anni di età.

Sul *periculum* basti evidenziare che l'inserimento nella graduatoria consentirebbe alla ricorrente di essere destinataria nel corrente anno scolastico 2022/2023 di incarichi a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, così da raggiungere il diritto alla pensione al minimo (con 15 anni di contributi) prima del compimento dei 70 anni di età. I tempi del giudizio ordinario, ritardando la sua inclusione nella graduatoria e dunque la assegnazione di incarichi, rischiano invece di impedire il conseguimento del minimo contributivo e di sacrificare in modo irreparabile il diritto alla pensione.



Per concludere, il ricorso cautelare va accolto.

Per il regolamento delle spese di lite si rinvia alla definizione del già instaurato giudizio di merito.

P.Q.M.

Accerta il diritto di [REDACTED] di essere inserita nella Graduatoria permanente provinciale ex art. 554 del D.Lgs. 297/1994, profilo di Collaboratrice Scolastica, e nelle graduatorie di Istituto di prima fascia della provincia di Frosinone, con posizione e punteggio spettanti in base al bando, e per l'effetto ordina alla Amministrazione resistente di effettuare il suddetto inserimento con ogni conseguenza giuridica, compresa la stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato;

Rinvia per il giudizio di merito al 18 ottobre 2022, ore 12:40;

Spese di lite al merito.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alle parti a cura della Cancelleria.

Frosinone, 6 settembre 2022

Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti

